IL MAIS OGM

Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari, unitamente a funzionari del Corpo Regionale Forestale della Direzione centrale risorse agricole forestali ed ittiche – area foreste e territorio della Regione X, hanno accertato la coltivazione di mais OGM presso i terreni coltivati a mais dall'azienda agricola del sig. Mario Rossi.

Ne è seguita l'adozione del provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante l'ordine di procedere, mediante trinciatura ed interramento, alla distruzione delle coltivazioni di OGM illecitamente impiantate sui terreni in questione.

Il sig. Mario Rossi ha impugnato tale provvedimento davanti al T.A.R. territorialmente competente.

Deduce in primo luogo che non sono state osservate le forme relative alla partecipazione procedimentale dell'interessato previste dall'art. 7 e dall'art. 10 della L. 241/1990.

In secondo luogo, contesta che sia vietata in Italia la coltivazione del mais OGM.

Tale divieto viene infatti desunto dall'amministrazione dalla decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2016/321 del 3 marzo 2016: sostiene il ricorrente che tale decisione, relativa all'adeguamento dell'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del granturco geneticamente modificato, sul piano degli effetti soggettivi aveva come destinataria esclusiva la società titolare dell'autorizzazione alla coltivazione del mais OGM e, al più, lo Stato Italiano, ma certamente non poteva esplicare alcuna efficacia nei confronti del ricorrente, coltivatore, , come si desume dal combinato disposto degli artt. 249 e 284 del Trattato UE.

In terzo luogo, sostiene il ricorrente che parte della coltivazione aveva finalità sperimentale e di ricerca.

In quarto luogo, il ricorso deduce un contrasto fra gli atti dell'Unione europea assunti quale parametro normativo del divieto di coltivazione di mais OGM in ragione del principio di precauzione (posto a presidio della tutela ambientale), e alcune disposizioni di TUE, TFUE e Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea che tutelano invece valori e interessi antagonisti, come la libera circolazione delle merci e la libertà d'impresa.

In argomento, il ricorrente sollecita il giudicante a sollevare una questione pregiudiziale di validità degli atti di diritto comunitario derivato implicati.

Questioni:

1) Il ruolo della partecipazione procedimentale, anche alla luce della regola di cui all'art. 21-octies, cpv., l. n. 241/1990.

2) L'efficacia soggettiva della Decisione della Commissione europea resa in materia di autorizzazione al produttore

3) Divieto precauzionale e finalità sperimentali e di ricerca

4) Tutela dell’ambiente e interessi antagonisti pure tutelati dalle norme dei Trattati

5) L’obbligo di rinvio pregiudiziale (in ultima istanza) e la c.d. pregiudiziale di validità: rimedio di tipo oggettivo, o soggettivo?